



Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici

A.C. 2715

Dossier n° 313 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
12 ottobre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2715
Titolo:	Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	7
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge [A.C. 2715](#), recante l'**istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici**, è stata assegnata alla XII Commissione il 29 gennaio 2026, la quale ne ha avviato l'esame in sede referente lo scorso 11 marzo.

Il provvedimento, come **risultante dal testo emendato nel corso dell'esame in sede referente**, si compone di **7 articoli**.

L'**articolo 1** delinea le **finalità dell'intervento legislativo**. Nello specifico, il comma 1 stabilisce che il provvedimento mira, attraverso l'istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici, a **garantire il censimento, il monitoraggio e il coordinamento delle misure di tutela, assistenza e sostegno economico disposte in favore dei suddetti orfani**. In particolare, i destinatari delle tutele sono i minori e i maggiorenni, non economicamente autosufficienti, rimasti orfani a seguito di crimini commessi in ambito domestico, ai sensi della legge n. 4 del 2018 e del decreto-legge n. 93 del 2013, con particolare riferimento agli orfani di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale. Il comma 2, invece, precisa che l'obiettivo della norma è la realizzazione di un sistema unitario e integrato di tutela. Tale finalità è posta in diretta attuazione dell'articolo 31 della Costituzione e in conformità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

L'**articolo 2** disciplina l'**istituzione** - presso il Ministero della giustizia - e le **finalità operative del Registro nazionale degli organi per crimini domestici**. Il comma 3-*bis*, **introdotto in sede referente**, reca le relative disposizioni finanziarie.

L'**articolo 3** disciplina le procedure di **alimentazione e aggiornamento** del suddetto Registro, stabilendo, in particolare, che con un decreto del Ministro della giustizia, ad adottare previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, siano disposte la definizione dei tempi, delle modalità e delle procedure mediante cui gli uffici giudiziari debbano comunicare i dati necessari all'alimentazione della base di dati. Il comma 3-*bis*, **introdotto in sede referente**, demanda alla Scuola Superiore della Magistratura la promozione e l'organizzazione della formazione per il personale appartenente alla magistratura coinvolto nelle procedure di segnalazione.

L'**articolo 4** disciplina l'**obbligo di informazione immediata** in favore dei tutori o degli affidatari degli orfani. Nello specifico, si prevede che, entro quattro giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale per i delitti indicati all'articolo 1, il competente procuratore della Repubblica trasmetta all'orfano e, ove minorenne, al tutore o affidatario dell'orfano e ai servizi sociali competenti per territorio un documento informativo unificato, contenente le modalità di accesso alle misure di tutela al patrocinio a spese dello Stato.

L'**articolo 5** disciplina la **presa in carico obbligatoria degli orfani** da parte dei servizi sociali. In particolare, si prevede che, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, i servizi sociali competenti per territorio debbano attivare tempestivamente, nell'ambito delle proprie competenze, le procedure per la presa in carico dell'orfano. All'esito delle valutazioni di loro competenza, i servizi sociali redigono un progetto individuale di assistenza e tutela (PIAT) che può comprendere il supporto psicologico, educativo, sociale e scolastico e prevedere le necessarie integrazioni con le attività di assistenza sanitaria nonché l'eventuale sostegno abitativo

L'**articolo 6** garantisce che le informazioni relative ai dati personali riguardanti i minori e i maggiorenni non autosufficienti, contenute nel Registro nazionale degli orfani, siano **trattate nel rispetto della normativa contenuta nel cd. GDPR** (Regolamento UE 2016/679) e nel Codice della privacy (D.lgs. n. 196 del 2003).

L'**articolo 7** reca le **disposizioni finanziarie**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**", "**giurisdizione e norme processuali**", "**ordinamento civile**" e "**coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale**", ascritte alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g*), *l*), *r*), della Costituzione.

Cost313	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.